

BANDO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2023 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 E IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 OTTOBRE 2019, N. 11

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del R.R. n. 11 del 10/10/2019 (di seguito anche solo "Regolamento Regionale"), nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a valere sul bilancio regionale.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022

Ai soli fini del Regolamento Regionale, si intende per destinatari del contributo regionale di solidarietà:

- a) "Nucleo familiare in condizioni di indigenza": nucleo familiare, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, che ha ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Regionale;
- b) "Nucleo familiare in comprovate difficoltà economiche": il nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale di cui alla lettera f) del Regolamento Regionale.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022

Nuclei familiari in situazioni di indigenza di cui all'art. 23, III comma, L.R. 16/2016 che accedono ai servizi abitativi pubblici:

per l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà è necessario essere assegnatario di un alloggio S.A.P. del Comune di Pioltello nell'anno 2023.

Il contributo regionale di solidarietà decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 4/2017. Il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto fino ad un periodo massimo di trentasei mesi. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà è sospeso dal beneficio del contributo in presenza di atti dell'ente proprietario o gestore che contestino il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del medesimo articolo 25. Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano venute meno le condizioni di fragilità sociale.

Nuclei familiari destinatari di servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà:

il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso, dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
- b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
- d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di cui al punto 2 in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì:

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- partecipare ai programmi definiti con i servizi sociali comunali;

4. ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo.

Con riferimento ai nuclei familiari in situazioni di indigenza, lo stesso copre il pagamento del canone di locazione e dei servizi a rimborso, per un valore economico annuo non superiore ad EURO 1.850,00 per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo regionale, il Comune si farà poi carico dei costi della locazione sociale.

Con riferimento ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche, il contributo copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. L'entità del contributo regionale di solidarietà con riferimento a detti nuclei familiari è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro.

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato 1).

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, può essere:

- presentata direttamente presso l'ufficio Protocollo del Comune di Pioltello;
- inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta elettronica e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it.

La domanda dovrà essere presentata a decorrere dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2023 alle ore 12,00 del 15 febbraio 2024. Decorso detto termine, le domande non saranno più accettate.

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3, è in capo al Comune di Pioltello.

Il Nucleo di Valutazione:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;
- b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale;
- c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3 del Regolamento Regionale;
- d) predispose l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).

Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione:

- a) assegna il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;
- b) approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo assegnato sarà liquidato e contabilizzato a copertura delle bollette emesse per la fatturazione degli addebiti a carico dell'inquilino beneficiario.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità le domande:

- a) mancanti di uno dei requisiti previsti;
- b) non debitamente firmate;
- c) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe utenza;
- d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta;
- e) pervenute oltre il termine perentorio di cui all'articolo 5 del presente Avviso.

8. CONTROLLI

Il Comune di Pioltello, erogatore del contributo, può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune di Pioltello procede alla revoca del beneficio e al recupero dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Volpe, Responsabile Servizi Sociali del Comune di Pioltello.

10. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso e per la verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi all'Ufficio Gestione Tecnico-Amministrativa alloggi ERP ed Orti Sociali, telefonando da lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 ai numeri 0292366102-103.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento 2016/679 .

12. ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente avviso:

Allegato 1: Schema domanda per il contributo regionale di solidarietà nuclei in comprovate difficoltà economiche